

**REPUBBLICA ITALIANA**

N. **1296**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

ANNO **2003**

**IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE MARCHE**

REG. DEC.

ha pronunciato la seguente

N.1007 Reg. Ric.

SENTENZA

ANNO 1996

sul ricorso n.1007 dell'anno 1996 Reg. Gen., proposto da SOPRANZETTI dott. Giuseppe, MARFISI dott. Giovanni, PAPILI avv. Luigi e MILIANI dott. Giovanni, già rappresentati e difesi dall'avv. Manuela Gentili e già elettivamente domiciliati in Ancona, alla via Frediani n.22, presso lo studio dell'avv. Anna Cucchiarini; quindi rappresentati e difesi dall'avv. Paola Mazzocchi e dall'avv. Luigi Papili ed elettivamente domiciliati in Ancona, alla via San Martino n.25, presso lo studio dell'avv. Paola Mazzocchi;

contro

- l'I.N.P.D.A.P. (Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica) – Gestione ex I.N.A.D.E.L., in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Barbieri ed elettivamente domiciliato in Ancona, alla Piazza del Plebiscito n.55 presso lo studio del proprio difensore;
- l'I.N.P.D.A.P. (Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica), Direzione Provinciale di Ancona, in persona del Direttore in carica;

e nei confronti

- della PROVINCIA di ANCONA, in persona del Presidente p.t.;
- del COMUNE di OSIMO, in persona del Sindaco in carica;

- del COMUNE di ANCONA, in persona del Sindaco in carica;
- del COMUNE di SENIGALLIA, in persona del Sindaco in carica;

per l'annullamento,

delle note della Direzione Provinciale di Ancona dell'I.N.P.D.A.P. prot. n.2926 dell'1.7.1996, prot. n.2656 del 13.6.1996, prot. n.2925 dell'1.7.1996 e prot. n.2654 del 13.6.1996, tutte di identico tenore, con le quali si è soprasseduto alle richieste avanzate dai ricorrenti ai fini del riconoscimento del diritto alla quiescibilità dei proventi dei diritti di rogito, percepiti dai ricorrenti ai sensi dell'art.41 della legge n. 312/1980, sia ai fini pensionistici che dell'indennità premio di servizio *ex I.N.A.D.E.L.* a decorrere dall'1.1.1992;

e per l'accertamento

del diritto dei ricorrenti alla quiescibilità dei proventi dei diritti di rogito, da loro percepiti *ex art.41* della legge n.312/1980, sia ai fini pensionistici che dell'indennità premio di servizio *ex I.N.A.D.E.L.*, a decorrere dall'1.1.1992 o, in subordine, dal quinquennio precedente la data del ricevimento delle istanze avanzate dai ricorrenti.

Visto il ricorso con i relativi allegati, notificato in data 7/9/23 settembre 1996;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'I.N.P.D.A.P., Gestione *ex I.N.A.D.E.L.*, in persona del Presidente p.t., depositato in data 13.10.1997;

Visti i motivi aggiunti prodotti dal ricorrente Papili Luigi a mezzo di atto notificato il 21.2.2002;

Vista la memoria depositata il 29 aprile 2002 con la quale i

ricorrenti si sono costituiti a mezzo di nuovi difensori;

Viste le memorie prodotte dai ricorrenti in data 9.5.2002 e 10.5.2002 e dall'Istituto resistente il 30.4.2002 a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 22 maggio 2002, il Consigliere, avv. Liana Tacchi;

Uditi l'avv. Paola Mazzocchi per i ricorrenti tutti e l'avv. Teodoro Cristiano, in sostituzione dell'avv. Maurizio Barbieri per l'INPDAP;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

#### FATTO

Il dott. Giuseppe Sopranzetti, segretario generale della Provincia di Ancona, è stato collocato a riposo con decorrenza 1.9.1998 (vedi la determinazione n.565 del 17.6.1998, in atti).

Il dott. Giovanni Marfisi, segretario generale del Comune di Osimo, è stato collocato a riposo con decorrenza 1.6.2000 (vedi la determinazione prot. n.7440 dell'11.4.2000, in atti).

Il dott. Luigi Papili, segretario generale del Comune di Ancona, è stato collocato a riposo con decorrenza 1.9.1997 (vedi il decreto ministeriale del 19.8.1997, in atti).

Il dott. Giovanni Miliani, segretario generale del Comune di Senigallia, è stato collocato a riposo – si presume – con decorrenza 1.6.1998 (vedi il decreto prefettizio del 30.5.1996, in atti).

I summenzionati funzionari, con separate istanze risalenti al giugno 1996 tutte di identico contenuto, avevano già richiesto al-

l'I.N.P.D.A.P.:

- la dichiarazione del loro diritto alla quiescibilità dei proventi dei diritti di rogito percepiti ai sensi dell'art.41 della legge 312/1980, sia ai fini pensionistici che dell'indennità premio di servizio *ex* I.N.A.D.E.L. a decorrere dall'1.1.1992 o comunque dal quinquennio precedente la data di ricevimento delle istanze stesse;
- il riconoscimento espresso della computabilità di detti proventi ai fini della determinazione del trattamento pensionistico e dell'indennità premio di servizio anche sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive acquisite fino al 31 dicembre 1992;
- che si dessero disposizioni all'Ente di appartenenza affinché assoggettasse a contribuzione i diritti di rogito ai fini previdenziali ed assistenziali, versandoli all'I.N.P.D.A.P. con le decorrenze sopra citate;
- l'emissione dei conseguenti provvedimenti entro sessanta giorni.

Con note prot. nn.2654, 2655, 2925 e 2926 datate 13.6.1996 e 1.7.1996, la Direzione Provinciale di Ancona dell'I.N.P.D.A.P., avendo precisato quale era il regime contributivo ai sensi della normativa vigente, si era tuttavia riservata di sottoporre quesito alla Direzione Centrale al fine di meglio valutare le richieste e di fornire ulteriori chiarimenti.

A seguito di che, i dottori Giuseppe Sopranzetti, Giovanni Marfisi, Luigi Papili e Giovanni Miliani hanno proposto collettivamente il presente ricorso giurisdizionale amministrativo avverso l'I.N.P.D.A.P. e nei confronti degli enti territoriali di

appartenenza con atto notificato in data 7/9/23 settembre 1996, chiedendo l'annullamento degli atti dell'I.N.P.D.A.P. prot. nn.2654, 2655, 2925 e 2926 del 13.6.1996 e dell'1.7.1996 e l'accertamento della quiescibilità dei proventi dei diritti di rogito, percepiti ai sensi dell'art.41 della legge n.312/1980, sia ai fini pensionistici che dell'indennità premio di servizio *ex* I.N.A.D.E.L. a decorrere dall'1.1.1992 o, in subordine, dal quinquennio precedente la data della ricezione da parte dell'I.N.P.D.A.P. delle loro istanze.

A sostegno del gravame sono stati dedotti i seguenti motivi:

I)- Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà manifesta, difetto di motivazione, travisamento della realtà giuridica ed ingiustizia manifesta.

1.- Gli atti impugnati hanno sostanzialmente natura reiettiva, com'è evidente dalle ragioni addotte nella parte motiva.

I diritti di segreteria sono devoluti per una quota pari al 75% della somma attribuita al Comune o alla Provincia e fino al massimo di 1/3 dello stipendio in godimento al segretario generale dell'Ente; detta quota è conseguente e fa parte delle somme introitate dall'Ente per effetto dell'attività di rogito.

Gli emolumenti in parola hanno carattere retributivo e fanno parte integrante dello stipendio in godimento.

Essi infatti hanno il carattere della generalità, della fissità, della continuità e della corrispettività. Ne consegue che essi, rientrando nelle attribuzioni patrimoniali periodiche e costanti, non possono non avere il carattere della quiescibilità e pertanto debbono essere soggetti

a ritenute sia ai fini pensionistici che della liquidazione premio di fine servizio.

2.- Gli atti impugnati sono illegittimi anche perché non forniscono alcuna motivazione in merito alla posizione assunta dall'I.N.P.D.A.P..

II)- Violazione dell'art.15 della L. 5 dicembre 1959, n.1077, dell'art. 30 del D.L. 28 febbraio 1983, n.55 e dell'art.41 della L. 11 luglio 1980, n.312.

Eccesso di potere e violazione e falsa applicazione della legge n. 241/1990, artt.2, 3, 22 e 25.

1.- Il diniego dell'I.N.P.D.A.P. è illegittimo anche perché viola l'art. 15 della legge n.1077/1959 (la quale definisce quale è la retribuzione annua contributiva rilevante come base pensionabile per i dipendenti degli enti locali), l'art.30, terzo comma del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in L. 26 aprile 1983, n.131 (il quale ha ribadito quale è la retribuzione annua contributiva per le Casse Pensioni Dipendenti Enti Locali, sanitari, ecc.) e l'art.41 della legge n.312/1980 (il quale definisce la compartecipazione ai proventi dei diritti di segreteria spettanti ai Segretari Comunali e Provinciali).

2.- Ugualmente, non sussiste alcuna motivazione che giustifichi l'esclusione dei diritti di rogito dalla retribuzione contributiva utile ai fini previdenziali I.N.A.D.E.L..

3.- Gli atti impugnati sono lesivi dei ricorrenti, oltre che perché incidono negativamente sulla sfera dei loro diritti soggettivi patrimoniali, perché rinviano alla Direzione Generale, elusivamente e *sine die*, il riconoscimento dei diritti stessi.

III)- Si chiede che il T.A.R. dichiari la esistenza del diritto degli istanti a che i proventi percepiti a titolo di diritti di rogito siano assoggettati alle ritenute e per la pensione e per l'indennità premio di servizio.

- L'I.N.P.D.A.P. si è costituita con atto prodotto il 13 ottobre 1997, confutando analiticamente e con dovizia di argomenti le tesi dedotte in ricorso.

- Con atto notificato in data 14,15,20 e 21 febbraio 2002 il dott. Luigi Papili ha proposto motivi aggiunti con i quali ha richiesto l'annullamento delle ulteriori note dell'I.N.P.D.A.P. prot. n.327 del 4 gennaio 2002 (di conferma del diniego a riliquidare l'indennità premio di servizio sulla base anche dei diritti di segreteria e di rogito) e prot. n.8477 del 30.7.1999 (inerente la riliquidazione dell'indennità premio di servizio con i benefici combattentistici, ex L. n.336/1970 e soprassessoria in proposito, stante la mancata adozione del presupposto decreto da parte della Prefettura di Ancona) ed il riconoscimento dei benefici ex art.2 L. n.336/1970, in quanto orfano di guerra, ai fini dell'indennità di fine rapporto.

- In data 29.4.2002 i ricorrenti hanno depositato atto con il quale si sono costituiti a mezzo di altri difensori, riportandosi peraltro a tutte le argomentazioni e difese già svolte.

- Con la memoria prodotta il 30.4.2002 l'I.N.P.D.A.P. ha eccepito l'inammissibilità, l'improponibilità e l'infondatezza della domanda introdotta dal ricorrente Luigi Papili con i motivi aggiunti in ordine al godimento dei benefici combattentistici, nonché il difetto di giurisdizione in ordine a tutte le richieste portate anche nel ricorso

originario, spettando la cognizione sulla computabilità dei diritti di segreteria e dei benefici *ex lege* n.336/1970, nel calcolo della pensione, alla Corte dei Conti e quella sulla commutabilità dei diritti di segreteria e dei benefici *ex lege* 336/1970, ai fini dell'indennità premio di servizio, al Giudice Ordinario.

- Con la memoria conclusiva depositata il 9 maggio 2002 i ricorrenti hanno compiutamente illustrato e sviluppato le proprie ragioni; e, con la nota integrativa alla stessa memoria, depositata il 10 maggio 2002, hanno controdedotto alle eccezioni sollevate dall'Istituto resistente.

La causa è stata discussa alla pubblica udienza del 22 maggio 2002 ed è quindi passata in decisione.

#### DIRITTO

Tutte le domande introdotte con il ricorso collettivo presentato dai dott.ri Giuseppe Sopranzetti, Giovanni Marfisi, Luigi Papili e Giovanni Miliani, così come quelle nuove proposte dal dott. Luigi Papili a mezzo dei motivi aggiunti notificati il 14, 15, 20 e 21 febbraio 2002 sono inammissibili per carenza di giurisdizione.

In proposito il Collegio osserva quanto segue.

A)- Con il ricorso originario il dott. Giuseppe Sopranzetti, il dott. Giovanni Marfisi, il dott. Luigi Papili e il dott. Giovanni Miliani, nella loro qualità, rispettivamente, di Segretario generale della Provincia di Ancona, di Segretario Generale del Comune di Osimo, di Segretario generale del Comune di Ancona e di Segretario generale del Comune di Senigallia hanno richiesto:

- l'annullamento delle note prot. n.2926 dell'1.7.1996, prot. n.2656 del 13.6.1996, prot. n.2925 dell'1.7.1996 e prot. n.2654 del 13.6.1996, tutte di identico tenore, con le quali la Direzione Provinciale di Ancona dell'I.N.P.D.A.P. aveva risposto alle loro istanze inerenti la (futura) liquidazione del trattamento pensionistico e dell'indennità premio di servizio *ex* I.N.A.D.E.L. sulla base della retribuzione contributiva che tenesse conto dei proventi di diritto di rogito percepiti ai sensi dell'art.41 della L. n.312/1980 a decorrere dall'1.1.1992;

- l'accertamento del loro diritto alla quiescibilità dei proventi dei diritti di rogito percepiti ai sensi dell'art.41 della legge n.312/1980, sia ai fini pensionistici che dell'indennità premio di servizio *ex* I.N.A.D.E.L. a decorrere dall'1.1.1992 o, comunque, dal quinquennio precedente la data di ricezione delle istanze avanzate all'I.N.P.D.A.P..

- In particolare, i ricorrenti hanno rivendicato la spettanza sia del trattamento di quiescenza che dell'indennità di fine rapporto con decorrenza dall'1.1.1992, a prescindere dalla disposizione di cui all'art. 2, comma nono della legge 8 agosto 1995, n.335, secondo cui l'emo-lumento relativo ai diritti di rogito concorre alla determinazione della sola quota di pensione prevista dall'art.13, comma primo, lettere b) del D.Lgs. n.503/1992, relativo ai servizi successivi al 31.12.1992 ed escludendo dal calcolo della pensione e della liquidazione tutto il periodo del servizio reso antecedentemente all'1.1.1996.

A.I)- Ebbene, per quanto riguarda i proventi percepiti dai segretari comunali e provinciali roganti *ex art.*41, comma quarto della legge n. 312/1980 nella base contributiva pensionistica e, quindi, circa la

spettanza del trattamento di quiescenza commisurato a tale base contributiva, la cognizione della relativa pretesa non è di competenza del Tribunale Amministrativo Regionale, bensì della Corte dei Conti.

Ed infatti, a norma degli artt.13 e 62 del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 spettano in via esclusiva alla competenza giurisdizionale della Corte dei Conti tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza dei trattamenti pensionistici dei pubblici dipendenti e quelle aventi ad oggetto gli elementi integratori del trattamento pensionistico (Cons.St., sez.IV, 21 aprile 1997, n.404; Cass.Civ., Sez.Un., 7 novembre 2000, n.1149; ed altre).

E' chiaro che i ricorrenti, nella controversia in esame, rivendicano la computabilità nella base retributiva pensionabile delle quote dei proventi spettanti ai Comuni ed alle Province ai sensi dell'art.30, 2° comma della L. 15 novembre 1973, n.734 per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D) allegata alla L. 8 giugno 1962, n.604, così come disposto dall'art.41, comma quarto della L. 11 luglio 1980, n. 312. Essi, più specificamente, – come già detto – assumono che l'ampliamento della base contributiva per effetto dell'inclusione di tali emolumenti derivanti dall'attività di ufficiali roganti dovesse aver luogo fin dall'1.1.1992, e non già solo a partire dall'1.1.1996, come disposto dall'art.2, comma nono della legge 8 agosto 1995, n.335 secondo anche l'interpretazione datane, dal Ministero dell'Interno, Direzione Generale dell'Amministrazione Civile – Direzione Centrale dei Segretari Comunali e Provinciali e del Personale degli Enti Locali, con circolare n.12/1996 del 5.3.1996, indirizzata, tra gli altri, al-

l'I.N.P.D.A.P. [per la precisione l'art.2. comma nono della L. n. 335/1995 ha riconosciuto l'indennità di rogito come rientrante nella base contributiva ai fini pensionistici, ma ha disposto che l'allargamento decorresse con effetto dall'1.1.1996 e che esso concorresse alla determinazione delle sole quote di pensione previste dall'art.13, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n.503/1992 e, cioè, di quelle relative alle anzianità contributive acquisite a far tempo dall'1.1.1993].

Di conseguenza, non può essere revocato in dubbio che, discendendo la misura del trattamento pensionistico dalla base contributiva ed altresì dall'arco temporale del servizio attivo durante il quale la base contributiva doveva avere vigenza, nella presente controversia si faccia questione squisitamente della misura della pensione spettante ai ricorrenti in quanto pubblici dipendenti; *ratione materiae*, quindi, la controversia spetta alla Corte dei Conti.

A.II)- Quanto alla pretesa nei confronti dell'I.N.P.D.A.P. (succeduto all'I.N.A.D.E.L.) afferente la liquidazione del trattamento di fine rapporto, ovvero dell'indennità premio di fine servizio, commisurata ad una base retributivo-contributiva comprensiva anche degli emolumenti spettanti ai ricorrenti *ex art.41*, quarto comma della L. n.312/1980, la giurisdizione neppure appartiene al Tribunale Amministrativo Regionale, bensì all'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

1.- Ed infatti l'indennità premio di servizio dovuta ai pubblici dipendenti dall'I.N.A.D.E.L. (e successivamente dall'I.N.P.D.A.P.) ha carattere di diritto previdenziale, con la conseguenza che la giurisdizione sulle relative controversie è devoluta al giudice

ordinario, ai sensi dell'art.442 c.p.c.; né è applicabile, per il suo carattere di norma eccezionale, il disposto dell'art.5 della L. 20 marzo 1980, n.75, che attribuiva alla giurisdizione amministrativa le controversie in materia di indennità di buonuscita e di indennità di cessazione del rapporto di impiego relativo al solo personale dello Stato e delle aziende autonome (cfr. Cons.St., sez.VI, 12 febbraio 2001, n.671; Cass., SS.UU., 7 novembre 2000, n.1152; Cass, SS.UU., 27 ottobre 2000, n.1143; ecc.).

2.- Nella fattispecie, è incontrovertibile che la domanda dei ricorrenti ha ad oggetto il riconoscimento del diritto alla corresponsione di un'indennità premio di servizio rapportata anche agli emolumenti percepiti quali ufficiali roganti.

B)- Con motivi aggiunti notificati in data 13-14-15-21 febbraio 2002 uno dei ricorrenti, il dott. Luigi Papili, ha introdotto, come domanda sostanzialmente nuova ed aggiuntiva, quella diretta alla liquidazione ed alla corresponsione da parte dell'I.N.P.D.A.P. di una residua parte dell'indennità di fine rapporto in applicazione della legge n.336/1970 e successive integrazioni, in quanto orfano di guerra, previo annullamento della nota prot. n.8477 del 30.7.1999 promanante dalla Direzione Provinciale di Ancona dell'I.N.P.D.A.P. (vedi il punto G dei predetti motivi aggiunti).

Ebbene, l'attribuzione dei cd. benefici combattentistici all'atto della cessazione del servizio, ai soli fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita e di previdenza, prevista dall'art.2 della L. 24 maggio 1970, n.336 si sostanzia in una pretesa rivolta all'Ente

previdenziale.

Pertanto – a prescindere dalla questione di ammissibilità di una domanda del tutto nuova attraverso motivi aggiunti rilevando pregiudizialmente quella relativa alla giurisdizione dell'adito T.A.R. – deve affermarsi che la pretesa in questione appartiene alla cognizione dell'A.G.O.; alla quale spetta di decidere delle controversie relative alla misura dell'indennità premio di servizio dovuta ai pubblici dipendenti dall'I.N.A.D.E.L. (e, quindi, dal subentrato I.N.P.D.A.P.), anche allorché essa presupponga, in via incidentale, l'accertamento di questioni attinenti il rapporto di pubblico impiego.

- Per tutte le sovraesposte considerazioni il ricorso è inammissibile, riguardo a tutti i *petita* dedotti, per carenza di giurisdizione.

- Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione integrale delle spese.

P . Q . M .

Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche dichiara il ricorso n.1007 dell'anno 1996 Reg. Gen., in epigrafe indicato, inammissibile per difetto di giurisdizione, spettando la stessa alla Corte dei Conti e, rispettivamente, all'A.G.O., secondo quanto indicato in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 22 maggio 2002, con l'intervento dei Magistrati:

Dott. Bruno Amoroso	- Presidente
Dott. Luigi Ranalli	- Consigliere
Avv. Liana Tacchi	- Consigliere, est.

---

---

Publicata nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria, il  
giorno 30 OTT. 2003

Ancona, 30 OTT. 2003

IL SEGRETARIO GENERALE